



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 212 del 08-09-2016

(n. 1047 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03-06-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018, nonché i relativi allegati di legge;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 160 del 16-06-2016 è stato attribuito il PEG per il triennio 2016 - 2018;

RAMMENTATO che:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 30.04.2014 si è provveduto alla istituzione, con decorrenza 01 gennaio 2103, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con deliberazione C.C. n. 56 del 02.10.2013 si è provveduto ad approvare, sempre con decorrenza 01 gennaio 2013, il regolamento per la disciplina del citato tributo;
- con successiva deliberazione C.C. n. 70 del 30 novembre 2013 l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 5, comma 4 - quater, D.L. 102/2013, conv. in legge n. 124/2013 per l'anno 2013, e, quindi, di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, che in questo Ente era quelli relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RAMMENTATO, altresì, per quanto concerne la riscossione del predetto tributo per l'anno 2013, che con determinazione n. 193 del 31 maggio 2013, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

- a) si prendeva atto dell'intervenuta proroga legale, al 31 dicembre 2013, del termine di scadenza degli accordi sottoscritti tra questo Ente e l'ex concessionaria della riscossione Soget spa, società cessionaria del ramo d'azienda relativo alla gestione delle entrate degli enti locali in seguito allo scorporo delle predette attività eseguito dalla cedente SO.G.E.T. S.p.A. – Società per la Gestione dell'Esazione dei Tributi, in qualità di società beneficiaria delle attività svolte in regime di concessione dalla società scissa;
- b) si accoglieva, relativamente alla riscossione della Tares, la proposta di modifica degli accordi sottoscritti con la medesima società, giusta nota pervenuta agli atti al prot. n. 20130005376 del 22.02.2013;

VISTE le disposizioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, nel testo oggi in vigore, dopo le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 18, comma 1, del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, il quale, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2016;

OSSERVATO, quindi, che le citate disposizioni normative hanno prorogato al 31 dicembre 2016 gli accordi contrattuali in essere con il predetto ex concessionario della riscossione;

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAMMENTATO che, ai sensi del successivo comma 641 del succitato disposto normativo, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATE, ancora, le disposizioni recate dal comma 688, per il quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni recate dal comma 691, nel testo in vigore, per il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 98 del 17.06.2014 e la successiva conforme propria determinazione n. 166 del 23.06.2014, con la quale, ravvisata l'opportunità di esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691, si affidava alla predetta società Soget spa le attività connesse alla riscossione ed all'accertamento per omesso/insufficiente versamento del nuovo tributo comunale TARI, alle condizioni ivi richiamate: quanto precede al fine di garantire, nell'interesse dei contribuenti, ed alla luce del notevole grado di incertezza che caratterizza la materia della fiscalità locale, la dovuta continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, atteso che la disciplina del nuovo tributo ricalca, per molteplici aspetti, quella della Tares, della quale rappresenta il naturale sostituto;

VISTA, ancora, la nota pervenuta in data 30.08.2016, al prot. n. 20160024697, con la quale la citata società So.g.e.t. spa ha formalmente comunicato la propria disponibilità allo svolgimento, per conto dell'Ente, anche delle attività di supporto all'accertamento del predetto tributo Tari per omessa e/o infedele denuncia per l'anno di imposta 2014, nonché la conseguente riscossione coattiva, alle medesime condizioni della convenzione in essere;

RICHIAMATA quindi la deliberazione G.C. n. 233 del 31.08.2016 con la quale, ravvisata la convenienza dell'affidamento delle attività di cui al precedente periodo, affidamento rappresentante completamento delle attività già affidate, come in precedenza richiamato, e rilevato che per tale ragione la società dispone già della banca dati aggiornata occorrente per la gestione delle attività medesime, si esprimeva indirizzo diretto all'esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691 dell'articolo unico della L. n. 147/2013, nel testo attualmente in vigore, e quindi di affidamento alla società Soget spa delle attività connesse all'accertamento per omessa e/o infedele denuncia, relativamente all'anno di imposta 2014, del tributo comunale TARI;

RICORDATO che con la medesima deliberazione si delegava al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari il compimento di tutte le attività amministrative occorrenti per l'esecuzione della citata deliberazione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, e quindi di procedere all'affidamento delle attività in questione alla citata società So.g.e.t. spa e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la società So.g.e.t. s.p.A ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT17G053901540000000091569 acceso presso Banca dell'Etruria, intestato a Di Lello Lina ai fini della tracciabilità dei flussi;

DATO ATTO, altresì, che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL_4718071 del 08-09-2016, scadenza 06-01-2017;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: Z9A1B1E69D;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente qui non ritrascritte;
2. Di affidare, ai sensi delle disposizioni recate dal comma 691 dell'articolo unico della L. n. 147/2013, nel testo attualmente in vigore alla società Soget spa le attività connesse all'accertamento per omessa e/o infedele denuncia, relativamente all'anno di imposta 2014, del tributo comunale TARI alle medesime condizioni della convenzione in essere;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	04103015
Impegno n.	20160002737
Codice creditore	13
Nome creditore	So.g.e.t. spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01027230737 / 01807790686
Indirizzo	Via Venezia, 49 – 65121 Pescara
PEC	//
Causale	Attività propedeutiche all'accertamento per omessa e/o infedele denuncia, relativamente all'anno di imposta 2014, del tributo comunale TARI
CIG	Z9A1B1E69D
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	7.000,00

4. Di imputare la spesa complessiva presunta di euro 7.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	04103015	7.000,00

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO